



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIÀ PRESENTI SUL TERRITORIO O IN ARRIVO SULLE COSTE ITALIANE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO IN MARE O CHE, GIUNTI AUTONOMAMENTE, CHIEDONO ACCOGLIENZA IN QUANTO PRIVI DI MEZZI DI SOSTENTAMENTO.

CIG: Z813249859

ATTO AGGIUNTIVO

TRA

PREFETTURA DI SIENA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NELLA PERSONA DEL VICEPREFETTO VICARIO DOTT.SSA IMMACOLATA AMALFITANO

E

GIULIANA S.R.L. (C.F./P.I.V.A. 04662790650), RAPPRESENTATA DA FRANCESCO DE SANTI QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE, NATO A CAPACCIO IL 13 LUGLIO 1965, DOMICILIATO PER LA CARICA IN CAPACCIO, VIA TORRE DI MARE 18;

VISTO l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, prot.0015236 datato 9 giugno 2021, finalizzato alla stipula di apposite convenzioni per l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale, compresi quelli già ospiti nei centri della provincia, nelle more dell'espletamento di nuove procedura di gara;

VISTA l'istanza di partecipazione alla procedura selettiva suddetta presentata dall'operatore economico **Giuliana Srl** in data 29 giugno 2021;

VISTA la convenzione sottoscritta con l'operatore economico **Giuliana Srl - CIG Z813249859**;

PRESO ATTO dell'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19 che impone ogni utile misura di contenimento del contagio all'interno delle strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione prot.9209 del 5 febbraio 2020 che, tra l'altro, fornisce indicazioni relative alle modalità con cui è possibile apportare modifiche ai contratti in corso di esecuzione;

RICHIAMATE, inoltre, le note del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione prot.0005587 del 3 marzo 2020 e prot.0003393 del 18 marzo 2020, relative agli interventi di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 nell'ambito del sistema straordinario di accoglienza;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 106 comma 1, lettera b) del Codice dei contratti secondo il quale i contratti possono essere modificati per servizi e forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, allorché un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

RITENUTO che le esigenze di contenimento del contagio da Covid-19 - costituendo circostanza impreveduta e imprevedibile al momento della stipula del contratto - renda obbligatoria, da parte degli aggiudicatari degli appalti succitati, la fornitura supplementare di mascherine chirurgiche ai richiedenti protezione internazionale ed al personale addetto nonché gel, o altre sostanze, igienizzanti e - nella sola ipotesi di esigenze di decontaminazione delle strutture - il servizio supplementare di sanificazione degli ambienti;

RITENUTO di dover, pertanto, ammettere a rimborso le suddette prestazioni erogate dagli aggiudicatari, purché acquisite a prezzi di mercato e comprovate da separata rendicontazione che dia conto delle spese sostenute, dell'imputabilità delle medesime a far data dalla "Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e sino a cessazione dello stato di emergenza;

CONSIDERATO che il termine ultimo della modifica contrattuale - pur individuata al momento della cessazione dello stato di emergenza derivante dal contagio epidemiologico in atto da Covid-19 - non è, al momento, definibile;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO in ogni caso che la modifica contrattuale proposta – a motivo della presumibile esiguità delle spese sostenute in relazione all'importo complessivo dell'appalto - è rispettosa delle soglie di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Approvazione, perfezionamento e durata dell'atto aggiuntivo

Per i motivi esposti nelle premesse, che si richiamano per formare parte integrante del presente provvedimento, l'approvazione – ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b) - del presente atto aggiuntivo al contratto principale stipulato dagli aggiudicatari in premessa, integrato con le obbligazioni supplementari di cui al successivo articolo 2.

Il presente atto aggiuntivo è sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione e sarà efficace dal momento dell'accettazione da parte dell'aggiudicatario fino alla cessazione dello stato di emergenza derivante dal contagio epidemiologico in atto da Covid-19, fatti salvi gli ordinari termini di scadenza del contratto.

Art. 2 - Obbligazioni supplementari degli aggiudicatari

L'aggiudicatario è tenuto alla fornitura supplementare di mascherine chirurgiche ai richiedenti protezione internazionale ed al personale addetto nonché gel, o altre sostanze, igienizzanti e – nella sola ipotesi di comprovate esigenze di decontaminazione delle strutture – all'esecuzione del servizio supplementare di sanificazione degli ambienti.

Tali forniture e servizi supplementari dovranno essere oggetto di separata rendicontazione, che dovrà fornire prova delle spese sostenute e dell'imputabilità delle medesime a far data dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" sino a cessazione dello stato di emergenza.

La Prefettura di Siena sarà tenuta al rimborso delle spese sostenute per le forniture e i servizi supplementari, fatta salva la verifica di congruità dei costi sostenuti ai prezzi praticati di norma sui mercati di riferimento.

L'aggiudicatario dovrà altresì fornire il registro delle mascherine chirurgiche firmato dal medesimo aggiudicatario con indicazione del nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero.

Nell'ambito del servizio di pulizia e igiene ambientale di cui al capitolato l'aggiudicatario è tenuto a fornire detergenti liquidi disinfettanti con soluzioni a base di ipoclorito di sodio 0,1 per cento, ovvero a base di etanolo al 70 per cento per la disinfezione di superfici e pavimenti. L'obbligo è valido sino a cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto ed i correlati costi sono ricompresi nel corrispettivo già pattuito in sede di aggiudicazione.

L'aggiudicatario è tenuto ad esporre presso le proprie strutture le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti, nonché ogni altra informazione supplementare fornita dalla Prefettura di Siena, curandone la diffusione e la conformità ad esse delle condotte degli ospiti.

Art. 3 - Obblighi comunicativi

Restano fermi gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 105, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 concernenti la comunicazione dell'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dei servizi e delle forniture supplementari comprensivi del nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio o fornitura supplementari affidati, nonché gli eventuali contratti continuativi di cooperazione di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis) del decreto legislativo 50/2016.

Art. 4 - Obblighi di pubblicazione

Copia del presente atto aggiuntivo è altresì pubblicata sul profilo web del committente e della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 5 - Impugnazione davanti al giudice

Avverso il presente atto aggiuntivo è ammesso ricorso al Tribunale di Siena, rimanendo esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 6 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, la Prefettura di Siena quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente atto aggiuntivo, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini del



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

presente appalto e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, l'aggiudicatario esprime, pertanto, il suo consenso al predetto trattamento.

Art. 7 - Oneri aggiuntivi

Il presente atto aggiuntivo stipulato con modalità elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a totale carico dell'aggiudicatario

**Per la Prefettura di Siena
Il Viceprefetto Vicario
I. Amalfitano**

**Per Giuliana Srl
Il legale rappresentante
F. De Santi**

GIULIANA s.r.l.
Via V. Alfieri, 36
53042 Chianciano Terme (SI)
P. IVA/C.F. 04662790650